

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE.

CLIENTE:

Spett.le **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LS-IPSC-IPSIA-ITI" CARIATI**
VIA NICOLA GOLIA, SNC
87062 CARIATI (CS)

CONFIGURAZIONE DELL'ELABORATORE SU CUI SONO INSTALLATE LE PROCEDURE

Unità centrale:
Memoria centrale: P.C.
stampante

SOFTWARE IN CONTRATTO

Descrizione

N. 1 SOFTWARE GESTIONE PRESENZE WINRELAX
N. 1 SOFTWARE SCARICO DATI

HARDWARE IN CONTRATTO

Descrizione

N. 04 TERMINALI MODELLO EF 550

NUOVA ALFA CALABRA SRLS numero illimitato di ORE DI ASSISTENZA

TOTALE CANONE ANNUO : € 300,00 + Iva

DURATA DEL CONTRATTO: ANNO 2024

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

La manutenzione dei programmi applicativi ha per oggetto l'eliminazione di difetti dei programmi emersi nel corso del loro utilizzo e la prestazione di servizi collaterali utili ai fini della manutenzione e del presidio al corretto utilizzo delle procedure applicative.

Il servizio assicura le seguenti attività:

a) Eliminazione di errori.

b) Prestazione del servizio di ASSISTENZA TELEFONICA e ON LINE

Il servizio è proposto ad integrazione del servizio di Manutenzione software, ed offre assistenza e supporto alla risoluzione di problemi derivanti dall'utilizzo operativo delle procedure applicative installate da NUOVA ALFA CALABRA SRLS.

c) Il servizio garantisce un numero illimitato di chiamate, spese di viaggio, diritto di chiamata.

2. LA MANUTENZIONE SUI PRODOTTI HARDWARE (TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE) COMPRENDE:

- . numero illimitato di chiamate per motivi tecnici
- . mano d'opera per la sostituzione dei pezzi di ricambio e per le riparazioni necessarie.
- . spese di viaggio
- . diritto di chiamata
- . pezzi di ricambio

3. DURATA DEL CONTRATTO: DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

La NUOVA ALFA CALABRA SRLS si riserva la facoltà di sospendere le sue prestazioni in caso di omesso o ritardato pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo senza che per questo, il cliente, possa avanzare rimborsi di spesa e/o indennizzi e/o risarcimenti per il periodo di sospensione del servizio.

4. PREZZI

Il canone e gli altri prezzi sopra esposti nel presente contratto sono relativi al periodo di manutenzione.

5. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Il corrispettivo del canone annuale di Manutenzione sarà fatturato in unica soluzione a sei mesi dalla data di inizio contratto; pagamento a 30 giorni data fattura.

6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

I programmi applicativi sono un prodotto estremamente complesso, pertanto il controllo sull'uso corretto delle procedure nonché sulle modifiche e sugli aggiornamenti successivi, rimane a completa ed esclusiva responsabilità dell'utente.

In nessun caso N.A.C. risponderà di eventuali danni generali, indiretti, speciali, consequenziali o incidentali, inclusi, senza limitazione, i danni dovuti a ritardi, perdita di utilizzo, perdita di profitti o perdita di dati causati dalla negligenza dell'utente. In nessun caso N.A.C. risponderà di danni o ritardi causati da difetti di materiale, lavorazione, stoccaggio, movimentazione, installazione, uso, riparazione o manutenzione ad opera dell'utente il quale non riceverà alcun indennizzo per eventuali riparazioni o alterazioni o il costo della manodopera in relazione agli stessi. N.A.C. declina ogni

responsabilità nei confronti dell'utente per, o a causa di, eventuali perdite o danni di qualsiasi tipo o natura, subiti da terzi.

In caso di blackout dell'energia elettrica, del non funzionamento di internet e di eventuali altri problemi di collegamento, il servizio riprenderà il normale funzionamento quando il tutto sarà ripristinato, senza che il cliente possa vantare alcun rimborso per il periodo di non accesso al servizio. In nessun caso N.A.C. risponderà della eventuale perdita di dati o di qualsiasi altro danno derivante da attacco informatico.

Essendo il tutto installato su dispositivi del cliente e custodito dal medesimo, NAC non ha responsabilità sulla protezione e custodia dei dati, così come resta a carico del cliente la protezione del materiale software installato e di proprietà di NAC ed inoltre la manutenzione hardware non relativa al presente contratto rimane di esclusiva pertinenza del cliente.

N.A.C. non risponderà, in alcun modo, con esclusione assoluta di qualsivoglia responsabilità, per eventuali errori di calcolo delle procedure automatiche del sistema.

7. FORZA MAGGIORE.

Qualsiasi inadempimento di una delle Parti nell'adempimento dei propri obblighi non sarà considerata una violazione del Contratto, se tale inadempimento è causata da forza maggiore. La forza maggiore include, tra l'altro, incendi, scioperi, boicottaggi, serrate, embarghi, sanzioni, decessi o incidenti, cause di forza maggiore, difficoltà di trasporto o di produzione, incapacità di ottenere attrezzature o materiali, pandemie, epidemie, malattie contagiose diffuse o altri gravi rischi alla salute, ai regolamenti governativi o qualsiasi altra causa simile al di fuori del ragionevole controllo della Parti. Un ritardo o la mancata consegna da parte di un subappaltatore per i motivi di cui sopra sarà considerato come un evento di forza maggiore. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte per iscritto e senza indugio un evento di forza maggiore. Ciascuna Parte notificherà all'altra Parte la conclusione di un evento di forza maggiore. L'esecuzione degli obblighi delle Parti sarà sospesa fintanto che la forza maggiore persisterà. Nessuna delle Parti sarà responsabile per eventuali ritardi e danni causati da un impedimento al di fuori del proprio ragionevole controllo.

8. ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA – Legge 136/2010.

La Ditta si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n.136/2010 e successive modifiche o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione al cliente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010. Il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Nel caso di gravissima inadempimento del fornitore e nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, l'utente potrà chiedere la risoluzione del contratto stesso, dandone comunicazione al fornitore con lettera raccomandata A./R. e/o PEC specificandone i motivi con apposita relazione tecnica.

Nel caso di gravissime inadempienze da parte dell'utente, e nel caso di mancato pagamento del canone sopra indicato, il fornitore potrà rescindere unilateralmente il contratto e avrà comunque diritto all'indennizzo di quanto dovuto dal contratto stesso nonché al risarcimento di tutti i danni. In ogni caso il cliente sarà tenuto a consentire al fornitore l'accesso (entro 3 giorni lavorativi dalla risoluzione) ai dispositivi informatici per rimuovere il software di proprietà di NAC.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali elaborati vengono trattati esclusivamente da N.A.C nelle persone dei suoi incaricati nominati, in modalità elettronica e cartacea. Le informazioni saranno trattate esclusivamente per le finalità legate alla gestione della rilevazione delle presenze nel pieno rispetto del Regolamento GDPR 2016/679, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione automatizzata. Le parti dichiarano di essere a conoscenza di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di trattamento dei dati personali, precisando che N.A.C. adotta le misure di sicurezza adeguate alle raccomandazioni contenute nel regolamento GDPR 2016/679 e seguenti. Sarà cura dell'utente acquisire il consenso al trattamento dei dati personali, evidenziando le modalità di gestione su server ad opera di personale incaricato esterno.

L'utente osserverà e applicherà le disposizioni di tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, privacy e sicurezza, ivi compreso, in via non limitativa, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea 679/2016 (il "GDPR") e tutte le altre leggi internazionali, regionali o direttive, leggi e regolamenti nazionali sulla protezione dei dati, privacy o sicurezza dei dati durante il trattamento dei Dati personali ai sensi del Contratto. N.A.C. dovrà essere manlevata da qualsiasi danno o perdita subiti in caso del mancato rispetto di tali istruzioni da parte dell'utente.

Per quant'altro non previsto dal presente contratto, si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Si rimanda all'allegato A, auto-designazione di N.A.C. come Responsabile del Trattamento relativamente ai dati personali gestiti per conto del Cliente e in conformità all'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – GDPR.

11. FORO COMPETENTE.

Per qualunque controversia dovesse verificarsi in merito al presente accordo, le parti dichiarano competente il Foro di Cosenza.

Le Parti si danno atto e riconoscono che il Contratto è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna.

Il presente Contratto annulla e supera qualsiasi altro accordo, scritto o verbale, precedentemente stipulato tra le parti.

IL CLIENTE
(Timbro e firma)



NUOVA ALFA CALABRA SRLS
(Timbro e firma)

